

# Sentenza eseguita durante il giudizio di ottemperanza: l'ufficio paga le spese

## Soccombenza virtuale

Anche se effettua il rimborso deciso dai giudici, l'Agenzia resta la responsabile iniziale

**Marco Nessi**  
**Roberto Torelli**

Anche nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – perché l'ufficio ha eseguito il comando contenuto nella sentenza – comporta la condanna dell'ufficio stesso al rimborso delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale. Lo ha chiarito la Cgt di secondo grado della Puglia nella sentenza 3733 del 5 novembre 2024 (giudice monocratico Diliso).

Il caso ha riguardato il giudizio promosso in secondo grado da un contribuente per l'ottemperanza alla sentenza di primo grado, a lui favorevole, con la quale era stata accolta la richiesta di rimborso Irpef per l'anno 2018.

### L'esecuzione «spontanea»

Considerata la provvisoria esecutività della sentenza – a seguito dell'appello dell'ufficio – il contribuente aveva presentato ricorso in ottemperanza alla Cgt di secondo grado, chiedendo l'esecuzione del rimborso Irpef. Successivamente l'ufficio aveva dato spontaneamente seguito alla condanna al rimborso disposta dalla sentenza di primo grado, emettendo mandato di pagamento e, nel costituirsi nel giudizio di ottemperanza, chiedeva la cessazione della materia del contendere.

Dopo avere accertato l'avvenuto pagamento e dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del

contendere (ex articolo 46, comma 2, Dlgs 546/1992), la Cgt pugliese ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali, applicando il principio della “soccombenza virtuale”. Infatti, nonostante l'accoglimento dell'azione del contribuente, l'Agenzia è stata considerata chiaramente responsabile della situazione iniziale di illegittimità venutasi a creare per effetto del mancato accoglimento dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente.

### La perdita «virtuale»

Va ricordato che il concetto di “soccombenza virtuale” si riferisce a una valutazione ipotetica su chi avrebbe perso la causa nel merito, se il processo fosse proseguito fino a una decisione di merito effettiva. Questo principio trova applicazione in ambito processuale (anche nelle controversie tributarie) quando una delle parti adempie spontaneamente alle richieste dell'altra parte prima che la controversia si concluda, rendendo così inutile una sentenza di merito.

In pratica, sebbene il giudizio non si sia concluso con una sentenza che definisca chi ha ragione nel merito, il giudice può comunque stabilire che una delle parti (in questo caso le Entrate) avrebbe “virtualmente” perso la causa. Dunque, condanna quella parte al pagamento delle spese processuali come se fosse risultata soccombente.

In tal senso, nel caso in esame, poiché l'Agenzia aveva inizialmente negato il rimborso con un “silenzio-rifiuto” illegittimo, la Cgt di secondo grado della Puglia ha applicato la “soccombenza virtuale” con condanna alle spese di lite, ritenendo quindi che, nel caso in cui si fosse giunti a una decisione nel merito, l'Agenzia sarebbe risultata responsabile.